



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 87 del 25/02/2020

Oggetto: *Misure urgenti per evitare la diffusione del covid-19 – precisazioni*

Premesso che:

- con il D.L. 23/02/2020, n. 6 il Presidente della Repubblica emanava le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con successivo D.P.R. del 23/02/2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri adottava le disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Sindaco di Chivasso:
 - a) sentito il parere degli Organi tecnici comunali preposti alla gestione ed organizzazione delle misure di pronto intervento a presidio delle esigenze e della sicurezza della popolazione,
 - b) in funzione dell'evoluzione epidemiologica da COVID-2019 accertata nella Regione Piemonte ed in attesa di precise comunicazioni in merito alle strategie da adottare per contenere il dilagare dell'infezione,

provvedeva ad adottare con ordinanza contingibile ed urgente n. 85 del 23/02/2020 le prime misure necessarie a garantire la pubblica incolumità a favore della popolazione che insiste sul territorio chivassese, anche provenendo dai Comuni limitrofi;

Vista:

- la successiva ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23/02/2020, rubricata "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte ed avente efficacia fino alla data 29/02/2020;
- i chiarimenti applicativi dell'ordinanza di cui al punto precedente, diramati dall'Unità di crisi del Settore di Protezione Civile della Regione Piemonte con prot. n. 8745/A1821A del 24/02/2020;

Rilevata

- l'opportunità di adeguare le disposizioni adottate in prima istanza con l'ordinanza n. 85 del 23/02/2020 ai provvedimenti successivamente emanati dagli organi sovraordinati;
- il permanere delle condizioni di criticità per le quali risulta opportuno adottare straordinarie misure per contenere e contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica;
- che l'autorità competente ha la facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";

Ritenuto, pertanto, di delineare più efficacemente il perimetro applicativo dell'ordinanza n. 85 del 23/02/2020, in merito alla sospensione di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico e privato, compresa quella nei luoghi di studio o di cultura;

Visto l'art. 50, comma 5 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Con i poteri della carica

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate nel preambolo, che qui si richiamano interamente, di confermare e meglio specificare le seguenti misure:

a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa, individuando in tal senso tutte quelle manifestazioni, iniziative o eventi che, comportando l'afflusso di pubblico, possono determinare un rischio di tipo sanitario.

Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere le manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei, competizioni, eventi di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc..., ivi comprese le discoteche, le sale da ballo ed i locali di intrattenimento.

Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli famigliari. Per le esequie civili e religiose si ritiene consigliabile l'esecuzione delle funzioni all'aperto.

Risultano escluse dalla sospensione:

- le attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica di corsi sportivi ed amatoriali (es. allenamenti sportivi), **escludendo l'utilizzo di spogliatoi e docce**, salvo l'utilizzo dei servizi igienici;
 - tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e sociosanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i dormitori di pubblica utilità, i mercati.
- b) Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia nelle scuole pubbliche, private e paritarie, delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore e dei corsi professionali, precisando che non rientrano nella casistica esaminata i centri linguistici privati, i centri musicali privi dell'afflusso di pubblico e le scuole guida;
- c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

Per le ulteriori disposizioni in materia di tutela della salute pubblica a carattere sovracomunale si rimanda all'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23/02/2020, adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di CHIVASSO.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della firma fino a sabato 29 febbraio 2020.

La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza a:

- Dirigenti Scolastici
- Comando Stazione Carabinieri;
- Comando di Polizia Municipale;

- Organi di stampa e di telecomunicazioni.

L'invio di copia della presente Ordinanza:

- alla Prefettura di Torino.

Si demanda agli organi di Polizia la corretta applicazione facendone assicurare il rispetto.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento sopra disposte, salvo il fatto che costituisca più grave reato, è punito secondo le previsioni contenute nell'art 650 del Codice Penale.

IL DIRIGENTE

Marco Delpero

IL SINDACO

Claudio Castello

Firmato digitalmente